

REGOLAMENTO (CE) N. 110/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo d'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si sono collocati contemporaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

(2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg, tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2003 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio ⁽²⁾.

(3) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio men-

(4) L'importo dell'indennità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

(5) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(6) I quantitativi di albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

(7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2000, 2001 e 2002.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

Prodotto	Importo massimo dell'indennità (EUR/tonnellata)
Albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg	24

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

— Albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate.

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità

(in tonnellate)

Albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	1 880,530	0	1 880,530
OPTUC	3 837,843	445,778	4 283,621
OP 42 (CAN.)	0	0	0
ORTHONGEL	4 720,123	549,262	5 269,385
APASA	0	0	0
Madeira	0	0	0
EU — Totale	10 438,496	995,040	11 433,536